

Deliberazione n. 1236

Adottata dal Commissario Straordinario in data 08.09.2020

OGGETTO: Approvazione regolamento di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione

PDEL/2020/1363

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 08.09.2020 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas
Coadiuvato da
Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO

Su proposta della Struttura Tecnica Permanente

- VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale n. 10/2006;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2009 e s.m.i. recante: "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- VISTE le modifiche apportate al D.Lgs n. 150/2009 con il D.Lgs 74/2017
- VISTO il DPR n. 105 del 9/5/2016 "Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni";
- VISTO che con deliberazione n. 1501/2013 si è proceduto all'adozione del regolamento aziendale del "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance";
- DATO ATTO che con Delibera n. 1014 del 16/07/2020 l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu ha provveduto alla nomina del Presidente e dei Componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione per il triennio 2020-2023;
- DATO ATTO che con nota PG n. 7042 del 24/08/2020 l'Organismo Indipendente di Valutazione inoltra la proposta di regolamento OIV per la approvazione ai sensi D.Lgs 150/2009 e s.m.i.



AO Brotzu

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

- Di approvare il nuovo regolamento aziendale sulle modalità di funzionamento dell'OIV allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- Di indicare la Struttura Tecnica Permanente alla trasmissione del presente atto all'OIV.
- Di provvedere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale sotto la voce "OIV".

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

Art. 1 — Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le attività svolte dall'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance dell'Azienda Ospedaliera Brotzu, di seguito denominato OIV, istituito, ai sensi del D.Lgs. N. 150/2009, con atto deliberativo del Commissario Straordinario n. 1014 del 16 luglio 2020.

Art. 2 — Composizione

1. L'OIV è un organo collegiale composto da tre membri esterni all'Azienda Ospedaliera Brotzu (di seguito AOB), nominati con provvedimento del Commissario Straordinario/Direttore Generale.
2. Il componente con funzioni di Presidente è individuato dal Commissario Straordinario/Direttore Generale dell'AOB.

Art. 3 — Durata dell'incarico

1. L'incarico ha durata triennale, con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di nomina, con possibilità di rinnovo per una sola volta.
2. In caso di rinuncia all'incarico, il Commissario Straordinario/ Direttore Generale si riserva la possibilità, entro la scadenza triennale originariamente prevista per l' OIV, di conferire incarichi sostitutivi ad ulteriori candidati in possesso dei requisiti prescritti per una durata non superiore alla suddetta scadenza attingendo dalla lista degli idonei.
3. In caso di dimissioni presentate da componenti dell' OIV deve essere garantito un preavviso di almeno trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Amministrazione.

Art. 4 — Finalità e attività dell'OIV

1. L'OIV è chiamato a svolgere le funzioni di cui all'art. 14 del D.Lgs 150/2009, esercitando ogni altra attività ad esso demandata dalla normativa vigente e persegue le seguenti finalità:
 - a. monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - b. comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Commissario Straordinario/Direttore Generale;
 - c. valida la relazione annuale sulla performance elaborata dalla STP in base alla vigente normativa, che evidenzia, a consuntivo, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse

nonché gli eventuali scostamenti; la valutazione positiva delle attività è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti;

- d. garantisce la correttezza metodologica dei processi di misurazione e valutazione aziendale, nonché dei processi di utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e. supporta la direzione strategica nella valutazione annuale dei dirigenti, componenti del Collegio di direzione di cui all'atto aziendale e l'attribuzione agli stessi della retribuzione di risultato, qualora prevista;
- f. può svolgere attività di supporto al valutatore di seconda istanza, su richiesta formale e motivata e attraverso pareri tecnici formulati a seguito di istruttorie da parte delle strutture competenti;
- g. promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e l'integrità di cui alle vigenti disposizioni;
- h. formula pareri tecnici, su richiesta dell'Azienda, in merito a particolari condizioni oggettive e soggettive relative a uno specifico centro di responsabilità ovvero a tematiche di particolare complessità o di valenza strategica;
- i. esercita ogni altra attività ad esso demandata dalla normativa vigente.

Art. 5 — Funzionamento e sede

1. L'OIV ha sede e si riunisce presso la sede legale dell'AOB (piazzale Ricchi, 1 — Cagliari).
2. L'OIV svolge la sua attività collegialmente ed opera in piena autonomia rispetto alle strutture operative dell'AOB, tenendo conto delle esigenze aziendali derivanti dalle scadenze di carattere istituzionale.
3. Il Presidente rappresenta l' OIV, ne convoca le riunioni, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal componente più anziano di età. Le convocazioni possono avvenire anche a mezzo e-mail.
4. L'OIV si riunisce su convocazione del Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno tenendo conto delle esigenze aziendali derivanti dalle scadenze di carattere istituzionale in relazione a quanto previsto dall'art. 5. Le riunioni non sono pubbliche, e di ogni seduta viene redatto un verbale che viene inoltrato alla Direzione Aziendale. In caso di impossibilità di uno o più componenti a raggiungere la sede di convocazione, è consentito lo svolgimento della seduta in videoconferenza o altro mezzo che consenta il lavoro in remoto.
5. L'OIV è validamente costituito quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati e quando sia presente la maggioranza degli stessi.
6. Le decisioni dell'OIV sono adottate collegialmente, a maggioranza ove non vi sia unanimità di valutazione. Nel caso in cui siano presenti due componenti su tre, e non vi sia unanimità di valutazione, prevale il voto del Presidente o, se assente, del facente funzioni dello stesso.

7. Definisce annualmente il programma di massima della propria attività in relazione alle scadenze previste dalla normativa vigente per gli atti di programmazione e i processi di valutazione nonché per trasparenza e prevenzione della corruzione;
8. Per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza o di carattere strategico, il Commissario Straordinario/Direttore Generale, Sanitario o Amministrativo possono partecipare alle riunioni dell' OIV o possono essere invitati a partecipare su richiesta del Presidente dell'Organismo;
9. La richiesta di riunione dell' OIV può anche essere formulata dal Commissario Straordinario/Direttore Generale dell'Azienda.

Art. 6 — Pubblicità e verbalizzazione

1. Attraverso personale amministrativo specificatamente individuato dall'AOB viene tenuto un apposito libro dei verbali ed un archivio delle comunicazioni inviate/ricevute dall' OIV.

Dal verbale risultano i nomi dei presenti, l'ordine del giorno ed eventuali integrazioni e, per ogni tema di discussione trattato, gli elementi essenziali della discussione e le determinazioni adottate.

Se le determinazioni sono adottate a maggioranza, il verbale riporta nominativamente il voto contrario o l'astensione, se richiesto dal dissenziente.

Il dissenziente può chiedere che la propria opinione sia inserita nel verbale in forma sintetica.

Il verbale di ogni riunione è approvato a fine seduta o all'inizio della seduta successiva.

2. Una volta approvato, ogni verbale viene inviato a mezzo protocollo interno dell'AOB alla Direzione Generale.
3. Le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 241/90 si applicano a tutta la documentazione prodotta dall' OIV.

Art. 7 — Supporto all'OIV

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l' OIV si avvale della Struttura Tecnica Permanente individuata dai vertici dell'Azienda e, all'interno di questa, di una figura amministrativa, che svolge la funzione di Segreteria permanente dell' OIV. La Segreteria assicura le funzioni di verbalizzazione, di gestione della corrispondenza e di mantenimento degli archivi dell' OIV.

L'OIV si avvale inoltre del supporto operativo della struttura complessa "Contabilità, bilancio e controllo di gestione", della struttura semplice dipartimentale "Controllo delle performance sanitarie e sviluppo strategico".

2. L'OIV, in fase di convocazione della seduta successiva, in considerazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, individua le figure di cui reputa necessaria la partecipazione, e richiede la loro convocazione.

Art. 8 — Accesso ai documenti amministrativi

1. L'OIV ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni. I dirigenti dell'azienda sono tenuti a fornire all'OIV, al medesimo fine, ogni informazione d'ufficio richiesta nei tempi di volta in volta stabiliti. L'OIV può procedere ad audizioni di dipendenti nonostante le sedute dell'OIV non siano pubbliche.

Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.

Art. 9 — Disposizioni di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 10 — Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data fissata nella relativa delibera di approvazione, sostituendo ogni precedente regolamentazione aziendale in materia.